

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA  
"Freestyleitalia.it - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

\*

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile una Associazione sportiva denominata "Freestyleitalia.it - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma; potranno essere istituite nella sola provincia del comune di Roma sedi secondarie, filiali, agenzie ed uffici di rappresentanza.

Articolo 3 - Scopo e oggetto

L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e, conseguito il riconoscimento a fini sportivi ex art. 32 D.P.R. 157/1986, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del calcio, disciplina questa intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci.



Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà, fra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del calcio, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica del calcio e gestire ogni forma di attività agonistica, formativa e ricreativa o di ogni altro tipo di attività, motoria e non, idonea per promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina sportiva.

L'associazione è caratterizzata:


- dalla democraticità della struttura;
- dall'uguaglianza dei diritti degli associati;
- dall'elettività e dalla gratuità delle cariche associative e delle

*Severino*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Gianluigi Ferlucchi*



prestazioni fornite dagli associati;

- dall'obbligatorietà del bilancio.

Per lo svolgimento delle proprie attività a finalità l'associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non potrà assumere lavoratori dipendenti o valersi di lavoratori autonomi se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto o differito avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento previsto dall'art. 32 del D.P.R. 157/1986 l'associazione inoltre:

- accetta di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI ed agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dagli enti di promozione sportiva a queste aderenti;
- accetta di conformarsi alle norme federali relative all'organizzazione ed alla gestione delle società e degli enti affiliati;
- si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi del CONI o della FIGC dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva;
- si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti, tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.


#### Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato; essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

*Leonide Olmo*

*Franco*

*Franco*



## Articolo 5 - Ammissione

Possono partecipare all'Associazione le persone fisiche dotate di irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva che, previa accettazione delle norme del presente Statuto, siano ammessi a farne parte.

Per irrepreensibile condotta si intende, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con obbligo di astenersi da ogni illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FIGC e dei suoi organi.

Tutti coloro i quali intendano far parte dell'associazione devono redigere una domanda di ammissione da sottoporre al Consiglio Direttivo, che decide motivatamente in merito e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale; il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la medesima per tutte le obbligazioni assunte dall'associato minorenni.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o essere rivalutata.

## Articolo 6 - Diritti e doveri dei Soci

Ciascun associato ha diritto di partecipare alla vita ed alle iniziative dell'Associazione; gli associati maggiorenni hanno altresì il diritto di partecipare alla sua assemblea e di concorrere con il proprio voto alla formazione delle decisioni in merito alla gestione della stessa.

Ai soci maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo articolo 14.

I diritti di intervento e voto in assemblea, come pure il diritto a ricoprire cariche sociali verranno automaticamente acquisiti dai soci minorenni al compimento della maggiore età, e potranno essere esercitati

Leonida Olmo

Luca Olmo

J

Alfano

Granone

nella prima assemblea utile svoltasi posteriormente a tale evento.

Ciascun associato ha il diritto di usufruire liberamente, nel rispetto dell'originaria destinazione e conformemente agli scopi sociali, dei beni di cui l'Associazione è titolare o dei servizi da essa approntati, e di frequentare la sede sociale.

Ciascun associato si impegna a far fronte alle spese derivanti dall'esistenza dell'Associazione e dall'esercizio delle sue attività mediante il versamento di contributi di ammontare annualmente determinato dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 7 - Cessazione dei Soci**

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa;
- c) radiazione per commissione di azioni ritenute disonorevoli, o per condotta costituente ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), viene assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria; nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato, se presente, alla disamina degli addebiti a lui mossi.

L'efficacia del provvedimento di radiazione rimane sospesa fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso a far parte dell'Associazione.

#### **Articolo 8 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'assemblea dei soci;

*Leonide Aleno*

*[Signature]*

*Aleno*

*Gianluce Ferland*

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo;
3. Il Consiglio Direttivo.

#### Articolo 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa assunte obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell'associazione quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.


In difetto di tali formalità l'Assemblea si reputa regolarmente costituita con la presenza in essa di tutti gli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori; nell'Assemblea elettiva di cariche sociali è fatto divieto di nominare gli scrutatori fra i candidati alle cariche in corso di attribuzione. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori; copia dello stesso deve essere messo a disposizione di

Leonida Aleno



Fienline Ferlend Aleno

tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### Articolo 10 - Diritto di Intervento in Assemblea

Hanno diritto di intervento in Assemblea gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato; la delega deve essere conferita per iscritto a persona determinata, e ciascun associato non può essere portatore di più di 1 (una) delega.

Le deleghe che eccedono le predette limitazioni sono nulle ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, e non attribuiscono diritto di voto.

Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali; nessun associato può esprimere più di un voto.

#### Articolo 11 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera circa:

- 1) l'approvazione dei rendiconti preventivo e consuntivo;
- 2) la destinazione dei residui della gestione;
- 3) l'approvazione di un regolamento interno e le sue successive modifiche;
- 4) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- 5) ogni altro oggetto attinente agli indirizzi, alle direttive generali ed alla gestione dell'Associazione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dai soci.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza con avviso affisso nella sede sociale e comunicato agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

*Severino D'Amico*

*D. Amico*

*Giuseppe Ferrel d'Amico*

## Articolo 12 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera circa:

- 1) le modifiche allo Statuto dell'Associazione;
- 2) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- 3) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- 4) lo scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
- 5) la nomina dei Liquidatori, anche fra non associati, e la fissazione dei loro poteri.

La convocazione dell'assemblea straordinaria deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza con avviso affisso nella sede sociale e comunicato agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Quando la richiesta di convocazione è sottoscritta da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, la convocazione è atto dovuto ed urgente da parte del Consiglio Direttivo.

## Articolo 13 - Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto; essa delibera con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti; essa delibera con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto; essa delibera con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita

*Severino D'Amico*

*[Signature]*

*Giuseppe Fenichel d'Amico*

qualunque sia il numero degli associati intervenuti; essa delibera con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza dei voti presenti; tuttavia, tanto in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera in merito allo scioglimento dell'associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Fra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea deve trascorrere almeno un'ora (1 ora).

#### **Articolo 14 - Consiglio Direttivo**

L'amministrazione dell'associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto di tre membri eletti dall'Assemblea fra gli associati.

Il mandato conferito ai membri del Consiglio è gratuito.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il Segretario.

Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote che non si trovino in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della FISG e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

#### **Articolo 15 - Convocazioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato quando se ne ravvisa la necessità o su richiesta di almeno la metà dei membri in carica.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta l'anno per redigere il rendiconto annuale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione e per determinare l'ammontare dei contributi dovuti dagli associati.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente

Leonido Olivo

D. F. F.

Gianluce Lenard d'Agno



dell'Associazione nella sede sociale o nei luoghi ritenuti più opportuni, senza alcuna formalità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Tale verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio medesimo a garantirne la massima diffusione.

#### Articolo 16 - Sostituzione dei Consiglieri

Se per qualsiasi ragione vengono a mancare uno o più membri del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con altri membri scelti, in ordine di votazioni ricevute, fra le persone candidate alle ultime elezioni, purchè la maggioranza del Consiglio rimanga costituita da membri nominati dall'assemblea; I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che conferma tali nomine o provvede all'elezione di nuovi Consiglieri.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

I Consiglieri o il Presidente così nominati scadono insieme al Consiglio in carica all'atto della loro nomina.

Se viene a cessare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto, ed i Consiglieri rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio.

Fino alla nomina del nuovo Consiglio, tuttavia, e limitatamente ad affari urgenti di sola gestione ordinaria, i relativi atti potranno essere

Leonida D'Amico

~~Stefano D'Amico~~

Gianluigi Ferrello d'Amico

validamente posti in essere dai membri in carica del Consiglio decaduto.

#### **Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione essendo di sua pertinenza tutto ciò che per legge o Statuto non risulta riservato all'Assemblea degli associati.

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) stabilire l'ammontare del contributo annuale dovuto dagli associati e le scadenze del suo versamento;
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria nel rispetto dei quorum di cui agli articoli 9, comma 3 e 12, comma 3;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 18 - Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione nonché il potere di firma degli atti sociali.

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il buon funzionamento, nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

#### **Articolo 19 - Il vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle altre mansioni nelle quali venga espressamente delegato dal Consiglio.

#### **Articolo 20 - Il Segretario**

*Leonido Allano*

*[Signature]*

*Gionlino Fenel d'Amo*

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente dell'associazione e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, in qualità di tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi su mandato del Consiglio.

#### Articolo - 21 Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il bilancio deve informare circa la complessiva situazione dell'associazione, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

Per la formazione del bilancio consuntivo e della relazione ad esso allegata dovranno essere osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2423, 2423bis, 2424, 2425, 2425bis, 2426, 2427 e 2428 Cod. Civ..

L'avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo annuale approvato potrà essere destinato, previa deliberazione dell'assemblea degli associati:

- ad apposito fondo del passivo che potrà servire unicamente a coprire disavanzi di gestioni precedenti o successive;
- a contribuzione corrente al fine di ridurre l'ammontare dei contributi dovuti dagli associati per far fronte alle spese dell'Associazione.

E' in ogni caso vietata la distribuzione in qualunque modo e forma fra gli associati di avanzi di gestione comunque denominati.

Il Bilancio deve essere messo a disposizione degli associati in sede di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvarlo.

Severino D'Amico

D. D'Amico

Giuseppe Fenucci

## Articolo 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio termina il 31 dicembre 2009.

## Articolo 23 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- A) dal fondo di dotazione eventualmente versato dagli Associati;
- B) da eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni, contribuzioni e sussidi, anche promozionali, ad essa pervenuti da parte di persone fisiche e giuridiche ed enti pubblici e privati;
- C) dai risultati derivanti dalla gestione, previa delibera di approvazione del rendiconto annuale;
- D) da ogni altra entrata in conto capitale e da ogni altro bene o diritto a contenuto economico i quali concorrano ad incrementarne il patrimonio.

Durante la vita dell'associazione non potrà essere distribuito fra gli associati, neanche in modo indiretto, alcun elemento del patrimonio dell'associazione.

## Articolo 24 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni ai fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

## Articolo 25 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'associazione ed i propri soci o tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrare costituito secondo le regole previste dalla FISG.

## Articolo 26 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie:

- 1) per conseguimento dell'oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 2) per volontà degli associati;
- 3) per tutte le altre cause previste dal codice civile e dalla legge.

*Leonilda D'Amico*

*D. D'Amico*

*Federica D'Amico*

I membri del Consiglio Direttivo, quando si é verificato un fatto che determina lo scioglimento dell'associazione, non possono avviare nuove operazioni, divenendo in caso contrario personalmente, solidalmente ed illimitatamente responsabili per le attività intraprese.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi di scioglimento i membri del Consiglio Direttivo devono convocare senza indugio l'Assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione dell'associazione, rimanendo responsabili della conservazione dei libri e dei beni sociali finché non li avranno consegnati ai liquidatori.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria; tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto, e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli intervenuti, esclusi dal computo del quorum costitutivo e deliberativo i soci rappresentati a mezzo di delega.

La richiesta di scioglimento volontario dell'associazione deve parimenti essere presentata e sottoscritta da almeno i 3/4 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

All'atto di scioglimento dell'associazione l'Assemblea delibererà circa la devoluzione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio associativo, sentita in merito l'autorità preposta; tale devoluzione dovrà comunque essere disposta a favore di altra associazione che persegua finalità sportive o fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


#### Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile e quelle dello statuto e dei regolamenti del CONI, della FISG, o degli enti di promozione sportiva cui l'associazione è affiliata.

*Leonida Lima*

*[Signature]*

*Giuseppe Ferrel di Anzuino*



Firmato: Lombardi D'Aquino Gianluca

" Di Giammaria Giannicola

" Alesso Leonida

*Gianluca Lombardi Aquino*  
*J. Giannicola*  
*Leonida Alesso*

